

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2005

relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

(GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 1377/2006 della Commissione del 18 settembre 2006	L 255	3	19.9.2006
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006	L 363	1	20.12.2006
► <u>M3</u>	Regolamento (CE) n. 675/2008 della Commissione del 16 luglio 2008	L 189	14	17.7.2008
► <u>M4</u>	Regolamento (UE) n. 1226/2010 della Commissione del 20 dicembre 2010	L 336	13	21.12.2010
► <u>M5</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione del 20 dicembre 2011	L 338	31	21.12.2011
► <u>M6</u>	Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013	L 158	1	10.6.2013
► <u>M7</u>	Regolamento (UE) n. 585/2013 della Commissione del 20 giugno 2013	L 169	46	21.6.2013

Rettificato da:

► **C1** Rettifica, GU L 79 del 16.3.2006, pag. 32 (1236/2005)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005 DEL CONSIGLIO****del 27 giugno 2005****relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce, ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, uno dei principi comuni agli Stati membri, la Comunità ha deciso nel 1995 di farne un elemento essenziale delle sue relazioni con i paesi terzi. Si è deciso pertanto di inserire una clausola in tal senso in tutti i nuovi accordi di commercio, di cooperazione e di associazione a carattere generale conclusi con i paesi terzi.
- (2) L'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali contengono un'incondizionata proibizione generale della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Altri testi, in particolare la Dichiarazione delle Nazioni Unite contro la tortura ⁽¹⁾ e la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, impongono agli Stati di impedire la tortura.
- (3) L'articolo 2, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽²⁾ stipula che nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. Il 29 giugno 1998, il Consiglio ha approvato gli «Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte» decidendo che l'Unione europea si sarebbe adoperata in vista dell'abolizione universale della pena di morte.

⁽¹⁾ Risoluzione 3452 (XXX) del 9 dicembre 1975 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

⁽²⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

▼B

- (4) L'articolo 4 di detta Carta stipula che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Il 9 aprile 2001 il Consiglio ha approvato gli «Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti». Tali orientamenti fanno riferimento sia all'adozione del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, nel 1998, sia al lavoro in corso volto ad introdurre controlli a livello comunitario sulle esportazioni di equipaggiamento paramilitare quali esempi di misure atte a contribuire efficacemente alla prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. Gli orientamenti prevedono inoltre che i paesi terzi siano invitati ad impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e a prevenire l'abuso di qualsiasi altro strumento a tali fini. Essi precisano anche che il divieto di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti impone chiari limiti all'uso della pena di morte. Pertanto, secondo tali testi la pena di morte non è da considerarsi legittima in alcuna circostanza.
- (5) Nella sua risoluzione sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, adottata il 25 aprile 2001 e appoggiata dagli Stati membri dell'UE, la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo ha invitato i membri delle Nazioni Unite a prendere misure appropriate, anche di carattere legislativo, per prevenire e vietare, tra l'altro, l'esportazione di attrezzature specificamente concepite per infliggere torture e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Questo punto è stato confermato dalle risoluzioni adottate il 16 aprile 2002, il 23 aprile 2003, il 19 aprile 2004 e il 19 aprile 2005.
- (6) Il 3 ottobre 2001, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione ⁽¹⁾ sulla seconda relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, sollecitando la Commissione ad agire rapidamente per la presentazione di un appropriato meccanismo comunitario che includa il divieto di promozione, commercio ed esportazione di attrezzature di polizia e di sicurezza il cui uso sia in sé crudele, inumano o degradante e ad assicurare che il suddetto meccanismo comunitario sospenda il trasferimento di attrezzature di polizia e di sicurezza i cui effetti clinici non siano pienamente noti, nonché di attrezzature il cui uso, nella pratica, ha rivelato un rischio sostanziale di abusi o di lesioni ingiustificate.

(1) GU C 87 E dell'11.4.2002, pag. 136.

▼B

- (7) Occorre pertanto stabilire norme comunitarie sul commercio con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e di quelle che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, in modo da promuovere il rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali dell'uomo tutelando, di conseguenza, la morale pubblica. Queste norme impedirebbero agli operatori economici comunitari di trarre vantaggio dagli scambi che promuovono o comunque agevolano l'attuazione di politiche in materia di pena di morte, tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti incompatibili con gli orientamenti pertinenti dell'UE, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con le convenzioni e i trattati internazionali.
- (8) Ai fini del presente regolamento, si ritiene opportuno applicare le definizioni di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e nella risoluzione 3452 (XXX) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Queste definizioni dovrebbero essere interpretate in funzione della giurisprudenza sull'interpretazione dei termini corrispondenti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nei testi pertinenti adottati dall'UE o dai suoi Stati membri.
- (9) Occorre vietare le esportazioni e le importazioni di attrezzature praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
- (10) Occorre inoltre istituire controlli sulle esportazioni di determinate merci che potrebbero essere usate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ma che hanno anche usi legittimi. I controlli in questione dovrebbero riguardare merci utilizzate principalmente per finalità coercitive nonché, sempre che tali controlli non si dimostrino eccessivi, tutte le altre attrezzature e prodotti che potrebbero essere usati impropriamente per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche.
- (11) L'articolo 3 del codice di condotta per i funzionari incaricati di applicare la legge ⁽¹⁾ limita il ricorso alla forza ai casi di assoluta necessità, nella misura richiesta dallo svolgimento delle loro funzioni. Conformemente ai principi di base sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari incaricati di applicare la legge, adottati nel 1990 dall'ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo, nello svolgimento delle loro funzioni i funzionari incaricati di applicare la legge devono utilizzare per quanto possibile mezzi non violenti prima di ricorrere all'uso della forza e delle armi da fuoco.

⁽¹⁾ Risoluzione 34/169 del 17 dicembre 1979 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

▼B

- (12) I principi di base suddetti caldeggiavano pertanto la produzione di armi paralizzanti non letali da usare in circostanze appropriate e comunque sotto una rigorosa sorveglianza. In quest'ottica, determinate attrezzature utilizzate tradizionalmente dalla polizia come strumenti antisommossa o di autodifesa sono state modificate affinché le si possa usare per somministrare scosse elettriche o rilasciare sostanze chimiche paralizzanti. In molti paesi, tuttavia, risulta che queste armi vengano utilizzate impropriamente per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
- (13) I principi di base suddetti sottolineano che i funzionari incaricati di applicare la legge dovrebbero essere muniti di un'attrezzatura di autodifesa. Il presente regolamento, pertanto, non si applica al commercio delle attrezzature tradizionali di autodifesa, come gli scudi.
- (14) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche al commercio di alcune specifiche sostanze chimiche paralizzanti.
- (15) Per quanto riguarda ceppi, catene e manette va osservato che l'articolo 33 delle Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti ⁽¹⁾ dispone che gli strumenti di contenzione non siano mai usati a scopo punitivo e, inoltre, che catene e ceppi non vadano usati come strumenti di contenzione. Va altresì notato che le Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti vietano l'uso di altri strumenti di contenzione, salvo a scopo precauzionale per impedire l'evasione durante un trasferimento, per motivi medici sotto la guida di un operatore sanitario oppure, qualora gli altri metodi di controllo si rivelino inefficaci, per impedire a un prigioniero di provocare lesioni a se stesso o ad altre persone oppure danni alla proprietà.
- (16) Tenuto conto del fatto che alcuni Stati membri hanno già vietato le esportazioni e importazioni di tali merci, è opportuno concedere loro la facoltà di vietare le esportazioni e importazioni di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche diversi dalle cinture a scariche elettriche. Gli Stati membri dovrebbero anche essere autorizzati, se lo desiderano, ad esercitare controlli sulle esportazioni di manette di dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) superiore a 240 mm.
- (17) Il presente regolamento non può essere interpretato come comportante una modifica delle norme esistenti in materia di esportazione di gas lacrimogeni e agenti antisommossa ⁽²⁾, armi da fuoco, armi chimiche e sostanze chimiche tossiche.

⁽¹⁾ Approvate con le risoluzioni 663 C (XXIV) del 31 luglio 1957 e 2076 (LXII) del 13 maggio 1977 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

⁽²⁾ Cfr. punto ML 7, lettera c), dell' Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (GU C 127 del 25.5.2005, pag. 1).

▼ B

- (18) È opportuno prevedere deroghe specifiche ai controlli sulle esportazioni allo scopo di non ostacolare l'operatività delle forze di polizia degli Stati membri e lo svolgimento di operazioni di mantenimento della pace o di gestione delle crisi nonché, fatto salvo un riesame successivo, per consentire il transito di merce straniera.
- (19) Conformemente agli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, le relazioni periodiche dei capi missione nei paesi terzi devono comprendere un'analisi della frequenza con cui si ricorre, nello Stato presso il quale sono accreditati, alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e delle misure prese per ovviare a questa situazione. Nel decidere se concedere o meno un'autorizzazione, è opportuno che le autorità competenti tengano conto di queste relazioni e di relazioni analoghe elaborate dalle organizzazioni internazionali e dalle organizzazioni della società civile competenti. Nelle relazioni suddette deve figurare anche una descrizione delle attrezzature utilizzate nei paesi terzi per la pena di morte o per la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
- (20) Per contribuire all'abolizione della pena di morte nei paesi terzi e alla prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, occorre vietare la fornitura ai paesi terzi di assistenza tecnica connessa a merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento, volte a combattere il ricorso alla pena di morte, alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nei paesi terzi, comprendono restrizioni agli scambi con paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Si ritiene superfluo instaurare controlli di questo tipo sulle operazioni all'interno della Comunità, poiché la pena di morte non esiste negli Stati membri e questi ultimi avranno adottato opportune misure per dichiarare illegale e impedire l'uso della tortura e degli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
- (22) Conformemente ai summenzionati orientamenti, per combattere efficacemente il ricorso alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti occorre adottare misure per impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. È compito degli Stati membri imporre ed applicare le necessarie restrizioni all'uso e alla produzione di tali attrezzature.

▼B

- (23) Gli elenchi delle merci oggetto del presente regolamento devono essere riesaminati periodicamente in funzione dei nuovi dati e degli sviluppi tecnologici. Occorre inoltre definire una procedura specifica per modificare gli elenchi suddetti.
- (24) La Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente sulle misure prese a norma del presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti di cui dispongono.
- (25) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento andrebbero adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾.
- (26) Gli Stati membri devono stabilire norme relative alle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (27) Il presente regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽²⁾, e dalle relative disposizioni d'applicazione, di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽³⁾.
- (28) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme comunitarie che disciplinano gli scambi con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e dell'assistenza tecnica connessa.

2. Il presente regolamento non si applica alla fornitura di assistenza tecnica connessa quando essa comporti spostamenti transfrontalieri di persone fisiche.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).



Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «tortura»: qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o ad esse connessi;
- b) «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti»: qualsiasi atto mediante il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o ad esse connessi;
- c) «autorità incaricata dell'applicazione della legge»: qualsiasi autorità di un paese terzo incaricata della prevenzione, dell'individuazione, delle indagini, della lotta e della repressione in campo penale, compresi, ma non limitatamente ad essi, la polizia, i pubblici ministeri, le autorità giudiziarie, le autorità penitenziarie pubbliche e private nonché, se del caso, le forze di sicurezza dello Stato e le autorità militari;
- d) «esportazione»: qualunque uscita di merci dal territorio doganale della Comunità, tra cui l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92;
- e) «importazione»: l'ingresso di merci nel territorio doganale della Comunità, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad un regime sospensivo e l'immissione in libera pratica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92;
- f) «assistenza tecnica»: qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici;
- g) «museo»: un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico e che ricerca, acquisisce, conserva, comunica e espone a fini di studio, educazione e diletto le testimonianze materiali dell'umanità e del suo ambiente;

▼B

- h) «autorità competente»: un'autorità di uno degli Stati membri, che figura nell'elenco dell'allegato I, abilitata a prendere decisioni sulle richieste di autorizzazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1;
- i) «richiedente»:
- 1) per le esportazioni di cui agli articoli 3 o 5, qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un contratto con un destinatario di un paese in cui le merci saranno esportate e autorizzata a decidere l'invio della merce oggetto del presente regolamento al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento in cui è accettata la dichiarazione in dogana; qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto è determinante la facoltà di decidere l'invio del bene al di fuori del territorio doganale della Comunità;
 - 2) il contraente stabilito nella Comunità, se per tali esportazioni, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, il titolare del diritto di disporre della merce risulti essere una persona non stabilita nella Comunità;
 - 3) per le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 3, la persona fisica o giuridica che fornirà il servizio;
 - 4) per le importazioni e le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 4, il museo che esporrà la merce.

CAPO II

Merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

*Articolo 3***Divieto di esportazione**

1. Sono vietate tutte le esportazioni di merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati nell'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

È vietato fornire, anche gratuitamente, a qualunque persona, entità o organismo, assistenza tecnica connessa alle merci elencate nell'allegato II a partire dal territorio doganale della Comunità.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare un'esportazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura dell'assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che il paese nel quale le merci saranno esportate le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.



Articolo 4

Divieto d'importazione

1. Sono vietate tutte le importazioni delle merci elencate nell'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

È fatto divieto a qualunque persona, entità od organismo nel territorio doganale della Comunità di accettare da qualunque persona, entità od organismo di un paese terzo assistenza tecnica, anche gratuita, connessa alle merci elencate nell'allegato II.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare l'importazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura di assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che lo Stato membro di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

CAPO III

Merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

Articolo 5

Obbligo di autorizzazione di esportazione

1. Tutte le esportazioni di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, elencate nell'allegato III, sono soggette ad autorizzazione, indipendentemente dall'origine delle merci stesse. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale della Comunità, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CEE) n. 2913/92, tra cui il deposito di merci non comunitarie in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni nei territori degli Stati membri che sono al contempo elencati nell'allegato IV ed esterni al territorio doganale della Comunità, purché le merci siano utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge sia nel paese o territorio di destinazione sia nella parte metropolitana dello Stato membro cui il territorio in questione appartiene. Le autorità doganali e altre autorità competenti hanno il diritto di accertare che questa condizione sia soddisfatta e, in attesa di tale accertamento, possono decidere di sospendere l'esportazione.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni nei paesi terzi, purché le merci siano utilizzate da personale militare o civile di uno Stato membro nell'ambito di un'operazione UE od ONU di mantenimento della pace o di gestione delle crisi nel paese terzo in questione oppure nell'ambito di un'operazione basata su accordi tra gli Stati membri e paesi terzi nel campo della difesa. Le autorità doganali e altre autorità competenti hanno il diritto di accertare che questa condizione sia soddisfatta. In attesa di tale accertamento l'esportazione è sospesa.



Articolo 6

Criteria di rilascio delle autorizzazioni di esportazione

1. Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazione di esportazione delle merci elencate nell'allegato III sono prese caso per caso dall'autorità competente tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, in particolare del fatto che una richiesta di autorizzazione relativa a un'esportazione sostanzialmente identica sia stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti.

2. L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi per ritenere che le merci elencate nell'allegato III potrebbero essere utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge o da qualunque altra persona fisica o giuridica in un paese terzo per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, comprese pene corporali giudiziarie.

L'autorità competente tiene conto:

- delle sentenze disponibili emesse da tribunali internazionali,
- dei risultati degli accertamenti compiuti dagli organi competenti dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'UE, nonché delle relazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa e del relatore speciale dell'ONU sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Possono essere prese in considerazione altre informazioni pertinenti, tra cui sentenze disponibili emesse da tribunali nazionali, relazioni o altre informazioni predisposte da organizzazioni della società civile e informazioni sulle restrizioni applicate dal paese di destinazione alle esportazioni delle merci elencate negli allegati II e III.

Articolo 7

Misure nazionali

1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 gli Stati membri possono adottare o mantenere divieti di esportazione e importazione di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche.

2. Gli Stati membri possono subordinare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di manette di dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) superiore a 240 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro. A tali tipi di manette gli Stati membri interessati applicano i capi III e IV.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2. Le misure in vigore sono notificate al più tardi il 30 luglio 2006, le misure prese successivamente sono notificate anteriormente alla loro data di entrata in vigore.



CAPO IV

Procedure di autorizzazione

Articolo 8

Richieste di autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per le esportazioni e importazioni e per la fornitura di assistenza tecnica sono concesse solo dall'autorità competente, di cui all'allegato I, dello Stato membro dove è stabilito il richiedente.
2. I richiedenti forniscono all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti sull'attività per la quale è richiesta l'autorizzazione.

Articolo 9

Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni riguardanti le esportazioni e importazioni sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato V e sono valide in tutta la Comunità per un periodo compreso tra tre e dodici mesi, prorogabile al massimo di altri dodici mesi.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata in formato elettronico secondo procedure specifiche da stabilire su base nazionale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa possibilità ne informano la Commissione.
3. Le autorizzazioni per le esportazioni e importazioni sono soggette a tutti i requisiti e a tutte le condizioni che l'autorità competente ritiene necessari.
4. Le autorità competenti, in ottemperanza del presente regolamento, possono rifiutarsi di concedere un'autorizzazione di esportazione e possono annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni già concesse.

Articolo 10

Formalità doganali

1. Al momento di espletare le formalità doganali, l'esportatore o l'importatore presenta il formulario di cui all'allegato V, debitamente compilato, per dimostrare di aver ottenuto l'autorizzazione necessaria per l'esportazione o l'importazione in causa. Se il documento non è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro dove vengono espletate le formalità doganali, l'esportatore o l'importatore può essere invitato a fornire una traduzione in detta lingua ufficiale.
2. Se viene redatta una dichiarazione in dogana riguardante i beni elencati agli allegati II o III e si ha la conferma che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione, a norma del presente regolamento, per l'esportazione o l'importazione prevista, le autorità doganali bloccano le merci dichiarate e fanno presente che è possibile chiedere un'autorizzazione a norma del presente regolamento. Se entro i sei mesi successivi non è richiesta un'autorizzazione, o se l'autorità competente respinge tale richiesta, le autorità doganali dispongono delle merci bloccate a norma della legislazione nazionale applicabile.

▼B*Articolo 11***Obbligo di notifica e di consultazione**

1. Le autorità degli Stati membri, elencate nell'allegato I, informano tutte le altre autorità degli Stati membri e la Commissione, elencate nel medesimo allegato, ogniqualvolta decidono di respingere una richiesta di autorizzazione a norma del presente regolamento o di annullare un'autorizzazione già concessa. La notifica deve avvenire entro trenta giorni lavorativi dalla data della decisione.
2. L'autorità competente consulta quella o quelle autorità che nei tre anni precedenti hanno respinto una richiesta di autorizzazione per un'importazione o un'esportazione o per la prestazione di assistenza tecnica a norma del presente regolamento, se riceve una richiesta riguardante un'importazione, un'esportazione o la prestazione di assistenza tecnica che comporta un'operazione sostanzialmente identica a quella oggetto della richiesta precedente e ritiene comunque opportuno concedere l'autorizzazione.
3. Se, dopo le consultazioni, l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, ne informa immediatamente tutte le autorità elencate nell'allegato I, motivando la sua decisione e fornendo, se del caso, tutte le informazioni a sostegno.
4. Il rifiuto di concedere un'autorizzazione, basato su un divieto nazionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, non configura una decisione di respingere la richiesta ai sensi del paragrafo 1.

CAPO V

Disposizioni generali e finali*Articolo 12***Modifica degli allegati**

1. La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato I. I dati relativi alle autorità competenti degli Stati membri sono modificati in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione è autorizzata a modificare gli allegati II, III, IV e V.

*Articolo 13***Scambi di informazioni tra le autorità degli Stati membri e la Commissione**

1. Fatto salvo l'articolo 11, la Commissione e gli Stati membri possono reciprocamente richiedersi informazioni sulle misure prese a norma del presente regolamento e comunicarsi le informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, in particolare le informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate.
2. Le informazioni pertinenti sulle autorizzazioni concesse e rifiutate comprendono almeno il tipo di decisione, i motivi della decisione o una sintesi di questi, i nomi dei destinatari e, qualora siano differenti, degli utenti finali nonché le merci di cui trattasi.

▼B

3. Gli Stati membri, se possibile in cooperazione con la Commissione, elaborano una relazione pubblica annuale contenente informazioni sul numero di richieste ricevute, sulle merci e sui paesi a cui si riferiscono, e sulle decisioni prese in merito. La relazione non include informazioni la cui divulgazione è considerata da uno Stato membro contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza.

4. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili in materia di riservatezza e di segreto d'ufficio, ad eccezione delle informazioni di cui al paragrafo 2 da trasmettere alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione.

5. Il rifiuto di concedere un'autorizzazione basato su un divieto nazionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, non costituisce un'autorizzazione rifiutata ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

*Articolo 14***Uso delle informazioni**

Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾, e la legislazione nazionale in materia di accesso del pubblico ai documenti, le informazioni ricevute a norma del presente regolamento servono solo allo scopo per il quale sono state richieste.

*Articolo 15***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2603/69, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni ⁽²⁾.

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 16***Applicazione**

Il comitato di cui all'articolo 15 esamina tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3918/91 (GU L 372 del 31.12.1991, pag. 31).

▼B*Articolo 17***Sanzioni**

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per la loro attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri comunicano queste norme alla Commissione entro il 29 agosto 2006 e la informano senza indugio di qualsiasi modifica successiva.

*Articolo 18***Ambito territoriale**

1. Il presente regolamento si applica:
 - al territorio doganale della Comunità, quale definito nel regolamento (CEE) n. 2913/92,
 - ai territori spagnoli di Ceuta e Melilla,
 - al territorio tedesco di Helgoland.
2. Ai fini del presente regolamento Ceuta, Helgoland e Melilla sono considerati parte del territorio doganale della Comunità.

*Articolo 19***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ M7*ALLEGATO I***ELENCO DELLE AUTORITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 11 E
INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA****A. Autorità degli Stati membri**

BELGIO

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economisch Potentieel
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 50
B-1210 Brussel
BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie
Direction générale du potentiel économique
Service licences
Rue du Progrès 50
B-1210 Bruxelles
BELGIQUE

Tel.: +32 22776713, +32 22775459
Fax: +32 22775063
E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be
johan.debontridder@economie.fgov.be

BULGARIA

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
ул.«Славянска» № 8
1052 София / Sofia
БЪЛГАРИЯ / BULGARIA

Ministry of Economy, Energy and Tourism
8, Slavyanska Str.
1052 Sofia
BULGARIA

Tel.: +359 294071
Fax: +359 29872190

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 224907638
Fax: +420 224214558
E-mail: dual@mpo.cz

DANIMARCA

Allegato III, punti 2 e 3:

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
DANMARK

Tel.: +45 72268400
Fax: +45 33933510
E-mail: jm@jm.dk

▼ M7

Allegato II e allegato III, punto I:

Erhvervs- og Vækstministeriet
Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
DANMARK

Tel.: +45 35291000
Fax: +45 35466001
E-mail: erst@erst.dk

GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 61969080
Fax: +49 6196908800
E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTONIA

Eesti Välisministeerium
Poliitikaosakond
Julgeolekupoliitika ja relvastuskontrolli büroo
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
EESTI/ESTONIA

Tel.: +372 6377192
Fax: +372 6377199
E-mail: stratkom@vm.ee

IRLANDA

Licensing Unit
Department of Jobs, Enterprise and Innovation
23 Kildare Street
Dublin 2
ÉIRE

Tel.: +353 16312121
Fax: +353 16312562

GRECIA

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας
Ερμού και Κορνάρου 1,
GR-105 63 Αθήνα / Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks
General Directorate for International Economic Policy
Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments
Ermou and Kornarou 1,
GR-105 63 Athens
GREECE

Tel.: +30 2103286021-22, +30 2103286051-47
Fax: +30 2103286094
E-mail: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

▼ M7

SPAGNA

Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso
 Secretaría de Estado de Comercio
 Ministerio de Economía y Competitividad
 Paseo de la Castellana 162, planta 7
 E-28046 Madrid
 ESPAÑA

Tel.: +34 913492587
 Fax: +34 913492470
 E-mail: sgdefensa.sccc@comercio.mineco.es

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la
 Agencia Estatal de la Administración Tributaria
 Avda. Llano Castellano, 17
 E-28071 Madrid
 ESPAÑA

Tel.: +34 917289450
 Fax: +34 917292065

FRANCIA

Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
 Direction générale des douanes et droits indirects
 Service des titres du commerce extérieur (Setice)
 14, rue Yves-Toudic
 F-75010 Paris
 FRANCE

Tel.: +33 0970271710
 E-mail: dg-setice@douane.finances.gouv.fr
 michele.lefebvre@douane.finances.gouv.fr

▼ M6

CROAZIA

Državni ured za trgovinsku politiku
 Gajeva 4
 10 000 Zagreb
 Republika Hrvatska

Tel: + 385 16303794
 Fax: + 385 16303885

▼ M7

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico
 Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale
 Divisione IV
 Viale Boston, 25
 00144 Roma
 ITALIA

Tel.: +39 0659932439
 Fax: +39 0659647506
 E-mail: polcom4@mise.gov.it

CIPRO

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
 Υπηρεσία Εμπορίου
 Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών
 Ανδρέα Αραούζου 6
 CY-1421 Λευκωσία
 ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

▼ M7

Ministry of Commerce, Industry and Tourism
Trade Service
Import/Export Licensing Unit
6 Andreas Araouzos Street
CY-1421 Nicosia
CYPRUS

Tel.: +357 22867100, +357 22867197
Fax: +357 22375443
E-mail: pevgeniou@mcit.gov.cy

LETTONIA

Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55
LV-1519 Rīga
LATVIJA

Tel.: +371 67013248
Fax: +371 67280882
E-mail: licencesana@em.gov.lv

LITUANIA

Allegato II e allegato III, punti 1, 2 e 3:

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Licencijavimo skyrius
Saltoniškių g. 19
LT-08105 Vilnius
LIETUVA/LITHUANIA

Tel.: +370 82719767
Fax: +370 52719976
E-mail: leidimai.pd@policija.lt

Allegato III, punto 4:

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos
Žirmūnų g. 139 A,
LT-09120 Vilnius
LIETUVA/LITHUANIA

Tel.: +370 852639264
Fax: +370 852639265
E-mail: vvkt@vvkt.lt

LUSSEMBURGO

Ministère de l'économie et du commerce extérieur
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel.: +352 226162
Fax: +352 466138
E-mail: office.licences@eco.etat.lu

UNGHERIA

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Németvölgyi út 37-39
H-1124 Budapest
MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel.: +36 14585599
Fax: +36 14585885
E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu

▼ M7

MALTA

Dipartiment tal-Kummerċ
Servizzi ta' Kummerċ
Lascaris
Valletta VLT2000
MALTA

Tel.: +356 21242270
Fax: +356 25690286

PAESI BASSI

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek
Bezuidenhoutseweg 67
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
NEDERLAND

Tel.: +31 703485954, +31 703484652

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
Abteilung «Außenwirtschaftskontrolle» C2/9
Stubenring 1
A-1011 Wien
ÖSTERREICH

Tel.: +43 1711008341
Fax: +43 1711008366
E-Mail: post@c29.bmwfj.gv.at

POLONIA

Ministerstwo Gospodarki
Departament Handlu i Usług
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
POLSKA/POLAND

Tel.: +48 226935553
Fax: +48 226934021
E-mail: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTOGALLO

Ministério das Finanças
AT- Autoridade Tributária e Aduaneira
Direcção de Serviços de Licenciamento
Rua da Alfândega, n.5
P-1149-006 Lisboa
PORTUGAL

Tel.: +351 218813843
Fax: +351 218813986

▼ M7

ROMANIA

Ministerul Economiei
Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale
Direcția Politici Comerciale
Calea Victoriei nr. 152
București, sector 1
Cod poștal 010096
ROMÂNIA

Tel.: +40 214010504, +40 214010552, +40 214010507
Fax: + 40 214010594, + 40 213150454
E-mail: elc@dce.gov.ro

SLOVENIA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Direktorat za turizem in internacionalizacijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Republika Slovenija

Tel.: +386 14003521
Fax: +386 14003611

SLOVACCHIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Odbor výkonu obchodných opatrení
Mierová 19
827 15 Bratislava
SLOVENSKO

Tel.: +421 248542165
Fax: +421 243423915
E-mail: maria.kopecka@economy.gov.sk

FINLANDIA

Sisäasiainministeriö
Poliisiosasto
PL 26
FI-00023 Valtioneuvosto
SUOMI/FINLAND

Tel.: +358 718780171
Fax: +358 718788555
E-mail: asehallinto@poliisi.fi

SVEZIA

Kommerskollegium
PO Box 6803
SE-113 86 Stockholm
SVERIGE

Tel.: +46 86904800
Fax: +46 8306759
E-mail: registrator@kommers.se

▼ M7

REGNO UNITO

Importazioni di merci elencate nell'allegato II:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)
Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
TS23 2NF
UNITED KINGDOM

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

Esportazioni di merci elencate nell'allegato II o III e fornitura di assistenza tecnica relativa alle merci elencate nell'allegato II di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)
Export Control Organisation
1 Victoria Street
London
SW1H 0ET
UNITED KINGDOM

Tel.: +44 2072154483

Fax: +44 2072150531

E-mail: Ian.Bradford@bis.gsi.gov.uk

B. Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera
Ufficio EEAS 02/309
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼ **M5***ALLEGATO II***Elenco delle merci di cui agli articoli 3 e 4***Nota introduttiva:*

I «codici NC» indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾.

Laddove un codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Nota: l'elenco non comprende le merci di natura medico-tecnica.

Codice NC	Descrizione delle merci
	1. Merci destinate all'esecuzione di esseri umani:
ex 4421 90 98	1.1. Forche e ghigliottine
ex 8208 90 00	
ex 8543 70 90	1.2. Sedie elettriche per l'esecuzione di esseri umani
ex 9401 79 00	
ex 9401 80 00	
ex 9402 10 00	
ex 9402 90 00	
ex 9406 00 38	1.3. Camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all'esecuzione di esseri umani mediante la somministrazione di una sostanza chimica o di un gas
ex 9406 00 80	
ex 8413 81 00	1.4. Sistemi automatici per l'iniezione di droghe destinati all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale
ex 9018 90 50	
ex 9018 90 60	
ex 9018 90 84	
	2. Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:
ex 8543 70 90	2.1. Dispositivi a scariche elettriche concepiti per essere indossati da persone immobilizzate, come cinture, maniche e manette, destinati alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V
	3. Dispositivi portatili presumibilmente progettati a fini antisommossa:
ex 9304 00 00	3.1. Manganelli o sfollagente di metallo o di altri materiali e che hanno un corpo con chiodi di metallo

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

▼ **M5***ALLEGATO III***Elenco delle merci di cui all'articolo 5***Nota introduttiva:*

I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Laddove un codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Codice NC	Descrizione delle merci
	1. Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:
ex 9401 61 00	1.1. Sedie e tavoli di contenzione
ex 9401 69 00	<i>Nota:</i>
ex 9401 71 00	La presente voce non sottopone ad autorizzazione le
ex 9401 79 00	sedie di contenzione per disabili
ex 9401 80 00	
ex 9402 90 00	
ex 9403 20 20	
ex 9403 20 80	
ex 9403 50 00	
ex 9403 70 00	
ex 9403 81 00	
ex 9403 89 00	
ex 7326 90 98	1.2. Ceppi, catene e manette o bracciali individuali
ex 8301 50 00	<i>Nota:</i>
ex 3926 90 97	La presente voce non sottopone ad autorizzazione le «manette normali». Le manette normali hanno una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro, e non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche
ex 7326 90 98	1.3. Serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati
ex 8301 50 00	
ex 3926 90 97	
	2. Dispositivi portatili progettati a fini antisommossa o di autodifesa:
ex 8543 70 90	2.1. Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui, ma non limitatamente a, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V
ex 9304 00 00	<i>Note:</i>
	1. La presente voce non sottopone ad autorizzazione le cinture a scariche elettriche e gli altri dispositivi di cui alla voce 2.1 dell'allegato II.
	2. La presente voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l'utente porta con sé per autodifesa.

▼ **M5**

Codice NC	Descrizione delle merci
ex 8424 20 00 ex 9304 00 00	<p>3. Dispositivi portatili per la diffusione di sostanze paralizzanti a fini antisommossa o di autodifesa e relative sostanze:</p> <p>3.1. Dispositivi portatili concepiti o modificati per servire a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o diffusione di sostanze chimiche paralizzanti</p> <p><i>Nota:</i></p> <p>La presente voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa.</p>
ex 2924 29 98	3.2. Vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)
ex 2939 99 00	3.3. Oleoresine di «Capsicum» (OC) (CAS RN 8023-77-6)
ex 2933 53 90 [da a) a f)] ex 2933 59 95 [g) e h)]	<p>4. Prodotti che potrebbero essere utilizzati per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale:</p> <p>4.1. Anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:</p> <p>a) amobarbital (CAS RN 57-43-2)</p> <p>b) amobarbital sale sodico (CAS RN 64-43-7)</p> <p>c) pentobarbital (CAS RN 76-74-4)</p> <p>d) pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0)</p> <p>e) secobarbital (CAS RN 76-73-3)</p> <p>f) secobarbital sale sodico (CAS RN 309-43-3)</p> <p>g) tiopental (CAS RN 76-75-5)</p> <p>h) tiopental sale sodico (CAS RN 71-73-8), detto anche tiopentone sodico</p> <p><i>Nota:</i></p> <p>La presente voce sottopone ad autorizzazione anche i prodotti contenenti uno degli anestetici elencati fra gli anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia.</p>

▼B

ALLEGATO IV

Elenco dei territori degli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 2

DANIMARCA

— Groenlandia.

FRANCIA

- Nuova Caledonia e dipendenze,
- Polinesia francese,
- Terre australi ed antartiche francesi,
- Isole Wallis e Futuna,
- Mayotte,
- Saint Pierre e Miquelon.

GERMANIA

— Territorio di Büsingen.

▼B

ALLEGATO V

**Formulario di autorizzazione di esportazione o di importazione ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 1**

Specifica tecnica

Il formulario riprodotto di seguito misura 210 × 297 mm, con una tolleranza massima per difetto pari a 5 mm e per eccesso pari a 8 mm. Le caselle si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente e un sesto di pollice verticalmente. Le suddivisioni si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente.



COMUNITÀ EUROPEA

AUTORIZZAZIONE IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE STRUMENTI DI TORTURA	1 Richiedente (denominazione completa, indirizzo e numero di identificazione doganale) <input type="checkbox"/> Tipo: <input type="checkbox"/>	AUTORIZZAZIONE PER L'ESPORTAZIONE O L'IMPORTAZIONE DI MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA TORTURA [REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005]		
	2 Destinatario (denominazione completa e indirizzo)	3 N. autorizzazione <input type="checkbox"/> Esportazione <input type="checkbox"/> Importazione		
		4 Data di scadenza <input type="text"/>		
	5 Agente/Rappresentante (se diverso dal richiedente)	6 Paese in cui si trovano i beni Codice		
		7 Paese di destinazione Codice		
		8 Stato membro dove si svolgerà la procedura doganale		
	9 Utilizzatore finale (denominazione completa e indirizzo)	Autorità emittente		
	10 Descrizione dell'articolo	11 Articolo n. 1	12 Codice NC	13 Quantità
	14 Requisiti e condizioni specifici			
	10 Descrizione dell'articolo	11 Articolo n. 2	12 Codice NC	13 Quantità
14 Requisiti e condizioni specifici				
10 Descrizione dell'articolo	11 Articolo n. 3	12 Codice NC	13 Quantità	
14 Requisiti e condizioni specifici				
15 Il sottoscritto certifica che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1236/2005 e fatti salvi i requisiti, le condizioni e le procedure indicati nel presente formulario e nell'allegato o negli allegati a cui si riferisce, l'autorità competente ha autorizzato [un'esportazione] [un'importazione] (deppennare la voce non pertinente) per i beni indicati nella casella 10				
16 N. di allegati <input type="text"/>				
Fatto a (luogo, data)				
Nome (dattiloscritto o in stampatello)				
Firma: (Timbro dell'autorità emittente)				

▼B

Note esplicative per il formulario «Autorizzazione per l'esportazione di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura [regolamento (CE) n. 1236/2005]»

Il presente formulario di autorizzazione deve essere utilizzato per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione o importazione di merci in conformità del regolamento (CE) n. 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Non va utilizzato per autorizzare la fornitura di assistenza tecnica.

Per «autorità competente» si intende l'autorità definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1236/2005, indicata nell'allegato I di tale regolamento.

Le autorizzazioni sono rilasciate su questo formulario consistente di un unico foglio che deve essere stampato su entrambi i lati. L'ufficio doganale competente detrae le quantità esportate dalla quantità complessiva disponibile. Deve accertarsi che i diversi articoli soggetti all'autorizzazione siano chiaramente distinti a tal fine.

Qualora le procedure nazionali degli Stati membri richiedano copie aggiuntive del formulario (come per esempio per la domanda), tale formulario di autorizzazione può essere inserito in una serie di formulari contenente le copie necessarie in base alle norme nazionali applicabili. Nella casella che si trova sopra la casella 3 di ciascun esemplare e sul margine sinistro dovrebbe essere indicato chiaramente lo scopo (per esempio domanda, copia per il richiedente) delle copie pertinenti. Solo un esemplare costituisce il formulario di autorizzazione riportato nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Casella 1	<i>Richiedente</i>	Indicare il nome e l'indirizzo completo del richiedente. Può essere indicato anche il numero di identificazione doganale del richiedente (nella maggior parte dei casi facoltativo). Dovrebbe essere indicato il tipo di richiedente (facoltativo) nella casella pertinente, utilizzando i numeri 1, 2 o 4 facendo riferimento ai punti riportati nella definizione all'articolo 2, punto i), del regolamento (CE) n. 1236/2005.
Casella 3	<i>N. autorizzazione</i>	Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di esportazione o di importazione. Per le definizioni dei termini «esportazione» e «importazione» ►C1, cfr. articolo 2, lettere d) ed e), nonché articolo 18 del regolamento. ◀
Casella 4	<i>Data di scadenza</i>	Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre).
Casella 5	<i>Agente/rappresentante</i>	Indicare il nome di un rappresentante debitamente autorizzato o di un agente (doganale) che agisce a nome del richiedente, se la domanda non è presentata da quest'ultimo. Cfr. anche articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.
Casella 6	<i>Paese in cui si trovano le merci</i>	Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10). ►C1 Cfr. regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6). ◀
Casella 7	<i>Paese di destinazione</i>	Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10). ►C1 Cfr. regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6). ◀

▼B

Casella 10	<i>Descrizione dell'articolo</i>	<p>Inserire i dati relativi all'imballaggio dei beni in questione. Si tenga presente che il valore dei beni può essere indicato anche nella casella 10.</p> <p>Se nella casella 10 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16.</p> <p>Nel presente formulario si possono inserire fino a tre tipi diversi di merci (cfr. allegati II e III del regolamento). Se è richiesta l'autorizzazione di esportazione o importazione di più di tre tipi di beni, è necessario il rilascio di più di un'autorizzazione.</p>
Casella 11	<i>Numero dell'articolo</i>	<p>Questa casella deve essere completata solo a tergo del formulario. Assicurarsi che il numero dell'articolo corrisponda al numero dell'articolo indicato nella casella 11 che si trova accanto alla descrizione del pertinente articolo sulla parte anteriore.</p>
Casella 14	<i>Requisiti e condizioni specifici</i>	<p>Se nella casella 14 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16.</p>
Casella 16	<i>Numero di allegati</i>	<p>Indicare il numero degli eventuali allegati (cfr. le spiegazioni relative alle caselle 10 e 14).</p>